

PASSAPORTO EUROPEO PET

# Linee guida per la buona prassi di gestione

Gruppo di lavoro SIMeVeP Igiene Urbana Veterinaria

Il turismo con gli animali d'affezione e l'affermarsi di un mercato fiorente, con nuove modalità di scambio e di commercio rappresenta senza dubbio una nuova dimensione professionale della Sanità Pubblica Veterinaria. La non favorevole situazione epidemiologica della rabbia e il ripetersi di episodi criminosi, legati al traffico di pets, sono senza dubbio il lato oscuro di questo fenomeno, che porta i Servizi Veterinari al centro di un sistema complesso, con un costante confronto con un enorme bacino di utenza, professionale e non.

È notevole l'attenzione dei mezzi d'informazione, e in generale dell'opinione pubblica molto sensibile all'argomento, normato in modo puntuale e articolato, ma non sempre chiarissimo, considerati i molteplici aspetti. In particolare, la Legge 201/2010, di recepimento della Convenzione Europea sulla protezione degli animali ha introdotto ulteriori elementi che devono essere valutati dai Servizi, di concerto con gli Uffici centrali e periferici del Ministero.

Da qui la scelta del Gruppo di Lavoro, di sintetizzare in Linee Guida gli elementi di buona prassi nella gestione del Passaporto Europeo.

Il presente documento, si presenta come la prima stesura di uno strumento di lavoro, a supporto della pratica professionale e non pretende di integrare o addirittura superare o surrogare quanto previsto e regolato dagli Organi centrali o Regionali con proprie linee di indirizzo.

In definitiva si propone un documento aperto, nato dalla riflessione di colleghi, che certamente sarà arricchito, in ulteriori versioni, dalle competenze e dalle esperienze dei colleghi.

## Rilascio

Il Passaporto Europeo Pet (PEP) è di norma rilasciato, su richiesta del proprietario, a cura del Servizio Veterinario di riferimento, individuato dalla Banca Dati locale che ha in carico il cane, in base alla residenza del proprietario. Se il PEP viene rilasciato da una ASL regionale diversa da quella di iscrizione/residenza del cane, deve esserne data comunicazione. L'animale deve essere identificato con microchip. Per i cani è considerato valido il pregresso tatuaggio di anagrafe, se perfettamente leggibile e se considerato valido ai fini di identificazione dalla norma regionale, fino al 03.07.2012.

L'identificazione può essere effettuata anche dai liberi professionisti autorizzati dalla Regione d'appartenenza. Deve avvenire, per cani nati in Italia, entro 60 giorni dalla nascita del cane. È vietata la cessione di cani non iscritti in anagrafe e la vendita di cani inferiori a 60 giorni. La data di identificazione non può essere posteriore alla data di vaccinazione.

L'animale, deve essere vaccinato contro la rabbia da almeno

21 gg dalla fine del protocollo vaccinale previsto dalla specifiche tecniche del vaccino, in caso di prima vaccinazione, e prima della data di scadenza del richiamo previsto attestata alla sezione IV del PEP - vaccinazione antirabbica - punto 2 (Dec. 2005/91 CE + nota DGSA VIII-00013196-p del 17-6-08).

In caso di eccezionali richieste e solo se in conformità a quanto consentito dallo Stato estero di destinazione, per animali sotto età (3 mesi), solo per movimenti non a carattere commerciale, il PEP è rilasciato con nota in sezione XI: «Animale non vaccinato per giovane età, soggiorna dalla nascita in zona indenne da rabbia. Valido per i Paesi consentiti» (art. 5 comma 2 Reg. 998; nota DGVA III-22433-p del 22-6-2005).

Un eventuale rientro in Italia di questi animali è subordinato alla sola vaccinazione antirabbica per gli Stati previsti dall'Allegato II del Reg. 998/2003/CE.

Per rientro da Paesi Terzi non compresi nell'Allegato II del Reg. 998/2003/CE, è sempre obbligatoria la titolazione effettuata su un campione di sangue prelevato, da un veterinario abilitato dall'Autorità competente, almeno 30 gg dopo la vac-



cinazione e 3 mesi prima del movimento. La titolazione deve essere eseguita esclusivamente da un laboratorio riconosciuto dalla Comunità Europea, come previsto dalla Dec. 2004/233/CE (l'elenco aggiornato dei laboratori autorizzati è visualizzabile sul sito [http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)). In questi casi è opportuno consigliare sempre il proprietario di effettuare la titolazione, valida per il rientro, direttamente in Italia prima della partenza.

Per gli animali che si recano in Paesi Terzi o in Stati UE che prevedono condizioni particolari, il PEP dovrà riportare le ulteriori garanzie sanitarie previste di volta in volta nei tempi e modi stabiliti dallo Stato di destinazione, come ad esempio il trattamento contro zecche ed echinococco, la titolazione anticorpale, la legalizzazione per i Paesi terzi ecc.; queste informazioni sono disponibili sul sito del Ministero della Salute all'indirizzo: <http://www.salute.gov.it/caniGatti/paginaMenuCani.jsp?menu=viaggiare&lingua=italiano>.

In caso di animali che viaggiano al seguito del proprietario in numero superiore a cinque, Il Reg. 388/2010 prevede che oltre al PEP, debbano essere rispettati gli obblighi previsti dalla Direttiva 92/65/CE. Sarà quindi obbligatorio emettere anche un "certificato sanitario" che, come previsto dalla Dec. 2010/684/CE, solo in questi casi, non commerciali, avrà una

validità di 4 mesi (anziché di 10 giorni).

Copia della sezione I (Identificazione proprietario), II (Descrizione dell'animale) e III (Identificazione dell'animale) sono archiviate presso il Servizio. Il codice del PEP è registrato in Banca Dati, ovvero, se non previsto altrimenti, per gatto e furetto, in archivio informatico autonomo.

## Gestione ordinaria

### Vaccinazione periodica

La validità del PEP è determinata dalla vaccinazione antirabbica. Le vaccinazioni antirabbiche sono certificate sul PEP a cura del Servizio Veterinario competente, ovvero, secondo le specifiche norme regionali, dal medico veterinario L.P. autorizzato, che provvede all'invio del relativo Mod. 12, entro 30 gg., al Servizio Veterinario di riferimento (l'invio del mod. 12 non è necessario per i LP che registrano direttamente in Anagrafe informatizzata l'avvenuto trattamento). Se la vaccinazione viene effettuata dopo la scadenza della precedente il PEP avrà validità dopo 21 gg.dalla vaccinazione.

### Trasferimento proprietà in Italia (privati)

La sezione I (proprietario) viene compilata dal Servizio



Veterinario competente. Il PEP viene consegnato insieme al certificato di iscrizione in Anagrafe al nuovo proprietario che lo presenta al Servizio Veterinario di riferimento. Al momento della comunicazione di cessione il Servizio Veterinario di riferimento provvede all'aggiornamento del PEP.

### Trasferimento proprietà (commerciale)

In ambito nazionale si procede come il punto precedente. In caso di transazione commerciale tra Stati Membri, il PEP deve riportare, quale intestatario, il Centro Spedizione Estero. Il commerciante primo destinatario, al momento della iscrizione in Anagrafe Canina, consegna il PEP di origine, registrato nel registro carico/scarico, al Servizio Veterinario di riferimento, per l'aggiornamento in Banca Dati.

## Gestione non conformità

Sono sintetizzate di seguito, le non conformità con riferimento all'art. 5 L. 201/2010 "Introduzione illecita di animali da compagnia".

### Sanzionabile

- Animale non identificato (art. 5 comma 1 L. 201/2010);
- animale con età accertata inferiore alle 12 settimane con PEP, anche regolare (art. 5 comma 4 L. 201/2010);
- animale non conforme secondo i commi 1, 2, 3 proveniente da zone sottoposte a misure restrittive di Polizia Veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

### Sanzionabile se non "regolarizzato" secondo la procedura prevista dall'art. 13 del D.lgs 28/93 (art. 5 comma 2 L. 201/2010)

Possono essere regolarizzate esclusivamente partite di animali scortate da certificati sanitari o da documenti incompleti o irregolari (art. 13 comma 7). In caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla

rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione:

- PEP estero non intestato;
- PEP estero intestato direttamente a proprietario italiano;
- PEP non coerente a stato segnaletico;
- vaccinazione non conforme: in caso di animali non vaccinati o che già dai documenti risultano vaccinati in modo incongruo (es. protocollo vaccinale incompleto, non corretto in base all'età ecc.) il Servizio Veterinario valuta insieme all'UVAC o PIF competente per territorio, a seconda della provenienza comunitaria o extracomunitaria dell'animale, come procedere per la gestione sanitaria.

### Gestione operativa non conformità

A cura del Servizio Veterinario competente per territorio che deve prendere in carico le non conformità per introduzione irregolare dall'estero, anche in riferimento a quanto previsto dalla L. 201/2010:

- ritiro documentazione non conforme;
- registrazione in Banca Dati Anagrafe Canina: in questo caso è essenziale ai fini di garantire la tracciabilità inserire i dati anagrafici del proprietario e il microchip riportato dall'animale o eventuale nuova identificazione (anche se in attesa di regolarizzazione o non regolarizzabile);
- PEP estero e/o documentazione estera "non conforme o incompleta". Segnalazione ad UVAC o al PIF competenti per territorio a seconda della provenienza comunitaria o extracomunitaria con trasmissione documentazione;
- valutare se vi siano le condizioni per applicare:
  - provvedimento di vincolo sanitario (art. 14 D.lgs 28/93) se trattasi di arrivo commerciale presso ditta registrata UVAC;
  - provvedimento di vincolo sanitario (art. 11 D.lgs. 93/93) ed isolamento domiciliare sotto controllo ufficiale del Servizio Veterinario per la durata necessaria a soddisfare i requisiti previsti dal Reg. 998/2003 per gli animali introdotti al seguito passeggero da Paesi Terzi;

## Legge 201/2011

|   | Articolo       | Sanzione penale             | Sanzione amministrativa |
|---|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| Introduzione animali privi identificazione o PEP                      | Art. 4 comma 1 | Reclusione 3 mesi - un anno | € 3.000,00 - 15.000,00  |
| Trasporto, cessione, accettazione animali privi identificazione o PEP | Art. 4 comma 2 | Reclusione 3 mesi un anno   | € 3.000,00 - 15.000,00  |
| Introduzione animali privi identificazione                            | Art. 5 comma 1 |                             | € 100,00 - 1.000,00     |
| Introduzione animali in difetto requisiti senza regolarizzare         | Art 5. comma 2 |                             | € 500,00 - 1.000,00     |
| Introduzione animali sotto età o provenienti da zone sotto controllo  | Art. 5 comma 4 |                             | € 1.000,00 - 2.000,00   |

**Tabella 1.** Sanzioni penali e amministrative previste dalla Legge 201/2011.



- sequestro fiduciario (sequestro cautelare – art. 13 L. 689-81), presso venditore o privato, in caso di valutazione favorevole, o in alternativa in Canile sanitario;
- periodo di osservazione/isolamento di 6 mesi ai sensi del DPR 320/1954 (art. 87) per animali introdotti senza le dovute garanzie da Paesi Terzi a rischio (India, Paesi africani ecc.) e con sospetto di contagio rabbia;
- prelievo e titolazione AC se valutata necessaria o richiesta da UVAC o Organi di Polizia;
- dissequestro animale dopo valutazione, osservazione, eventuale vaccinazione;
- pagamento oneri a cura del proprietario/detentore dell'animale.

**Non conformità con riferimento art. 4 L. 201/2010 – Illeciti di natura penale**

- Introduzione animali privi di identificazione, certificazione, passaporto individuale (art. 4 comma1);
- trasporto, cessione, ricevimento di animali privi di identificazione, certificazione, passaporto individuale (art. 4 comma 2) (tabella 1).

**Gestione**

Notizia di reato impostata su evidenze di profitto, reiterazione, organizzazione. Proposta di Sequestro Giudiziario e/o proba-

torio *ex artt.* 321 e 253 CPP.

**Non conformità con riferimento Dir. 92/65 D.lgs 663/96 e successive modifiche ed integrazioni**

- Scambio senza registrazione preventiva UVAC;
  - mancata segnalazione arrivo animali;
  - inottemperanza obblighi di registrazione DM 20.11.200;
  - inottemperanza prescrizioni;
  - mancata tenuta registro;
  - divieto di introduzione in Italia di animali sotto 3 mesi, non vaccinati contro la rabbia;
  - divieto di movimentazione di animali inferiori alle 8 settimane senza la madre - (valutare anche l'art. 544 *ter* C.P.).
- Per quanto riguarda i primi destinatari materiali iscritti all'UVAC, essi sono tenuti a rispettare gli obblighi di registrazione e convenzione. Da cui per il mancato rispetto si applicano le relative sanzioni (tabella 2) se l'operatore commerciale non avvisa prontamente il veterinario ufficiale (articolo 12 comma 1 D.lgs 633/96; per chi non ottempera agli obblighi previsti dalla registrazione e convenzione si applica la sanzione prevista dall'articolo 20 c2 lettera b).

**Ringraziamenti**

Si ringrazia la dott.ssa Anna Ferraris UVAC Piemonte.

| Descrizione dell'illecito   | Articolo violato del D.lgs. 633/96          | Sanzione prevista dal D.lgs. 633/96 | Sanzione amministrativa     | Pagamento in misura ridotta entro 60gg (art. 16 L. 689/1981) |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Per chiunque effettua scambi di cani e gatti senza la preventiva registrazione                              | Art. 4 comma 2 + Art. 12 comma 3 lettera a) | Articolo 20 comma 1                 | Da € 1.549,00 a € 20.658,00 | € 3.098,00   |
| Per mancata segnalazione di arrivo animali  | Art. 12 comma 1                             | Articolo 20 comma 2 lettera b)      | Da € 516,00 a € 1.549,00    | € 516,33   |
| Per chi non ottempera agli obblighi previsti da registrazione come previsto da DM 20-11-2000                | Art. 12 comma 1                             | Articolo 20 comma 2 lettera b)      | Da € 516,00 a € 1.549,00    | € 516,33   |
| Per chi non osservi le prescrizioni previste per gli scambi e importazioni                                  | Art. 10                                     | Articolo 20 comma 2 lettera a)      | Da € 516,00 a € 1.549,00    | € 516,33   |
| Obbligo di tenuta di registro con forniture e consegne  | Art. 12 comma 3 lettera b)                  | Articolo 20 comma 2 lettera b)      | Da € 516,00 a € 1.549,00    | € 516,33   |
| Divieto di introduzione in Italia di cani e gatti di età inferiore ai 3 MESI non vaccinati contro la rabbia | Art. 10 decreto 633-96                      | Articolo 20 comma 2 lettera b)      | Da € 516,00 a € 1.549,00    | € 516,33   |

**Tabella 2.** D.lgs 633-1996 (rec. direttiva 92/65 modificata da reg. 998/2003) per gli animali contemplati nell'articolo 10: cani, gatti, furet- ti, visoni, volpi.